

# Assicurazione responsabilità civile professionale

per Fiduciari

Condizioni generali di assicurazione (CGA) qui di seguito elencate nell'art. 20 CGA

Rif: CGA PI Consultant ZCH 1.8.2014

Edizione 1.8.2014

Trovano applicazione le Condizioni Generali di Assicurazione come pure a complemento le seguenti categorie di professioni, qui di seguito elencate nell'art. 20 CGA:

## Categoria professionale E. Fiduciari

Assicurata è l'attività di fiduciario.

20.E.1

Essa comprende anche l'attività svolta in veste di:

20.E.1.1  
contabile;

20.E.1.2  
consulente fiscale;

Questa attività comprende la pianificazione, la consulenza e l'ottimizzazione delle imposte dirette e indirette, delle tasse dovute da persone fisiche e giuridiche nonché l'attività in veste di perito.

20.E.1.3

Amministratore di immobili o fiduciario immobiliare;

La fiduciaria immobiliare include la gestione commerciale, infrastrutturale e tecnica di edifici nonché la gestione dello spazio, ivi compresa la costituzione e l'amministrazione di proprietà per piani (amministrazione immobiliare).

Essa comprende anche l'attività svolta in veste di:

- venditore e intermediario immobiliare;
- stimatore immobiliare.

In deroga all'art. 7.24 delle CGA, la copertura assicurativa sussiste a condizione che il contraente possa dimostrare di essere stato incaricato di stipulare nuove assicurazioni per terreni e immobili amministrati o di verificare quelle già in essere, ma di non aver inavvertitamente dato seguito all'incarico.

20.E.1.4

Amministratore patrimoniale/  
consulente finanziario

In deroga all'art. 7.11 delle CGA, la copertura assicurativa si estende alle pretese avanzate a seguito di un errore o di una svista nello svolgimento di una singola transazione (mistrade).

20.E.1.5

Trustee o protector di amministrazioni fiduciarie e trust (in deroga all'art. 7.5 lett. b) CGA);

20.E.1.6

Consulente aziendale;

Assicurato è il servizio di consulenza economico-aziendale. Esso comprende la consulenza e l'attuazione di una strategia aziendale e, del posizionamento sul mercato e all'interno del settore nonché dell'organizzazione e di processi.

Presupposto per la validità della copertura assicurativa è che la persona assicurata non abbia il potere di decidere da sola, in maniera autonoma rispetto al mandante, e che tutta la responsabilità per l'attuazione sia a carico di quest'ultimo.

20.E.2

La copertura assicurativa si estende inoltre

20.E.2.1

all'attività svolta in veste di:

- liquidatore ai sensi della LEF, commissario e amministratore speciale del fallimento (in deroga all'art. 7.5 lett. e) delle CGA);
- membro di una delegazione dei creditori;
- esecutore testamentario;
- curatore;
- pianificatore finanziario e previdenziale (purché la persona assicurata possieda almeno l'attestato professionale federale di pianificatore finanziario).

20.E.2.2

In deroga all'art. 7.11 delle CGA, all'esecuzione di trasferimenti di denaro senza contanti, effettuati quali obblighi complementari nel contesto di un singolo mandato.

20.E.2.3

In parziale deroga all'articolo 7.12 lett. b) delle CGA, ai costi derivanti dalla dichiarazione di annullamento e/o al ripristino a seguito della perdita di titoli di credito, purché la perdita avvenga nell'ambito della loro emissione o dello svolgimento di altri atti professionali con essi. Sono considerati titoli di credito tutti i documenti ai sensi dell'art. 965 del CO.

### 20.E.3

Solo in base a convenzione speciale è data copertura assicurativa per l'attività svolta in veste di:

- consulente fiscale di società con azioni quotate in borsa e di imprese multinazionali;
- liquidatore ai sensi del CO/CC;
- liquidatore, commissario e amministratore speciale del fallimento di società con azioni quotate in borsa e di imprese multinazionali.

Non sono assicurate, a complemento dell'art. 7 delle CGA:

#### 20.E.4.1

Le pretese connesse al finanziamento di immobili;

#### 20.E.4.2

Le pretese derivanti dal superamento di preventivi, da conteggi di costruzione errati o da verifiche carenti di conteggi di costruzione.

#### 20.E.4.3

Le pretese in seguito ad inosservanza arbitraria delle competenze amministrative convenute con i proprietari dei terreni e degli immobili.

#### 20.E.4.4

Le pretese in relazione a:

- danni dovuti a oscillazioni di valore, perdite sul corso e/o rendimenti insufficienti;
- promesse di garanzia per quanto concerne il successo dell'attività di consulenza in investimenti e/o di gestione patrimoniale;
- errore o equivoco in relazione alla serietà e professionalità di terzi ai quali sono stati affidati gli averi dei clienti;
- il divergere a più riprese dal mandato del cliente;
- violazione grave o intenzionale di accordi stipulati nell'ambito del contratto di portafoglio o del contratto di consulenza in investimenti e/o di gestione patrimoniale;

- la distribuzione di quote di fondi d'investimento;
- l'istituzione, la gestione e l'amministrazione di investimenti collettivi di capitale, indipendentemente dal fatto che tali pretese derivino dalla responsabilità civile di organi direttivi o dal diritto di mandato.

#### 20.E.4.5

Le pretese in relazione all'attività di revisore/esperto contabile o organo di controllo.

#### 20.E.4.6

Le pretese in relazione alla consulenza e alla realizzazione nel settore ambientale. È esclusa la pura consulenza in relazione alle strategie ambientali.

#### 20.E.4.7

Le pretese in relazione allo sviluppo, alla produzione e alla modifica di software.

#### 20.E.4.8

Le pretese a cui si applicano le disposizioni sulla responsabilità civile di USA o Canada (a complemento dell'art. 8.1 delle CGA).

#### 20.E.4.9

Le pretese per danni causati dalla mancata copertura di rischi valutari e prezzi di mercato.

#### 20.E.5

Obblighi

#### 20.E.5.1

La copertura assicurativa per perizie e valutazioni di immobili viene concessa solo se nel rapporto è inclusa la clausola seguente:

«Gli elementi da costruzione e le installazioni nascosti, non visibili o non accessibili nonché intonacati non possono essere esaminati e valutati circa il loro stato.»

#### 20.E.5.2

La gestione patrimoniale risp. la consulenza in investimenti deve avvenire sulla base di un accordo scritto.

Le persone assicurate sono tenute al rispetto delle regole deontologiche delle rispettive associazioni professionali (in Svizzera l'Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni, ASG, nel Principato del Liechtenstein Verein unabhängiger Vermögensverwalter in Liechtenstein, VuVL, (Associazione dei gestori patrimoniali indipendenti del Liechtenstein).

In caso di sinistro, il contraente è tenuto a fornire la prova del mandato concreto del cliente nonché della transazione errata.

#### 20.E.5.3

Il trustee/protector è tenuto ad informarsi almeno una volta all'anno e in maniera comprovabile sull'andamento del patrimonio.